

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2005

**relativa agli effetti dell'adesione della Repubblica ceca e della Repubblica di Polonia all'Unione europea sulla partecipazione della Comunità europea alla convenzione sulla commissione internazionale per la tutela delle acque dell'Oder e alla convenzione sulla commissione internazionale per la protezione dell'Elba**

(2005/884/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 57,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La partecipazione della Comunità europea alla convenzione sulla commissione internazionale per la tutela delle acque dell'Oder <sup>(1)</sup> alla convenzione sulla commissione internazionale per la protezione dell'Elba <sup>(2)</sup> (di seguito «le convenzioni sull'Oder e sull'Elba») si è resa necessaria perché le due convenzioni erano state concluse con paesi terzi e affrontavano materie appartenenti alla politica ambientale comunitaria.

(2) Dal 1° maggio 2004, in seguito all'adesione della Repubblica ceca e della Repubblica di Polonia all'Unione europea, tutte le parti contraenti delle convenzioni sull'Oder e sull'Elba sono anche Stati membri dell'Unione europea. Pertanto, cessa di esistere la base giuridica per il consenso della Comunità ad essere vincolata da tali convenzioni e la partecipazione della Comunità non è più necessaria o giustificata.

(3) Inoltre, l'allargamento dell'Unione europea ha radicalmente trasformato i rapporti giuridici tra le parti con-

traenti. Con l'adesione gli obiettivi delle convenzioni possono essere raggiunti con le misure previste dalla normativa comunitaria.

(4) Nell'atto di adesione del 2003 non esiste una norma specifica per la presente situazione ed occorre pertanto adottare le misure necessarie ai sensi dell'articolo 57 di tale atto di adesione, che consente di correggere omissioni di tal genere.

(5) Occorre quindi indicare chiaramente che, a decorrere dalla data di adesione, la Comunità europea non è più parte delle due convenzioni e che è possibile che si rendano necessarie alcune misure transitorie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. A decorrere dal 1° maggio 2004, la Comunità europea cessa di essere parte della convenzione sulla commissione internazionale per la tutela delle acque dell'Oder e della convenzione sulla commissione internazionale per la protezione dell'Elba.

2. In caso di necessità, la Commissione concorda con la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia le soluzioni di eventuali problemi transitori che potrebbero presentarsi in seguito alla cessata partecipazione della Comunità alle convenzioni sull'Oder e sull'Elba.

<sup>(1)</sup> Decisione 1999/257/CE (GU L 100 del 15.4.1999, pag. 20).

<sup>(2)</sup> Decisione 91/598/CEE (GU L 321 del 23.11.1991, pag. 24).

*Articolo 2*

La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2005.

*Per il Consiglio*

*La presidente*

M. BECKETT

---